



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 9 agosto 2005

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 6-7 agosto 2005 - Primo turno eliminatorio

Ascoli-Acireale 2-0
Cavese-Parma 0-1
Cittadella-Modena 3-2
Empoli-Pizzighettone 2-1
Fiorentina-Cisco Lodigiani 4-0
Frosinone-Avellino vedi delibera
Genoa-Catanzaro vedi delibera
Giugliano-Reggina 1-2 dopo tempi supplementari
Grosseto-Mantova 2-0
Juve Stabia-Siena 1-2
Lanciano-Arezzo 0-3
Livorno-Forli' 3-0
Lucchese-Piacenza 1-2 dopo tempi supplementari
Lumezzane-Ternana 1-2
Martina-Bari 1-2
Massese-Atalanta 0-1
Monza-Lecce 5-3 dopo calci rigore
Napoli Soccer-Pescara 2-0
Padova-Triestina vedi delibera
Pavia-Vicenza 2-1
Pisa-Catania 6-5 dopo calci rigore
Pistoiese-Rimini 0-1
Pro Patria-Albinoleffe 0-1
Pro Sesto-Brescia 0-1

Ravenna-Bologna 0-1
Sambenedettese-Cremonese 2-4
San Marino-Cagliari 1-3
Sangiovese-Crotone 0-2
Spezia-Cesena 0-1
Treviso-Manfredonia 0-1
Valenzana-Chievo Verona 0-5
Verona-Teramo 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 9 agosto 2005, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 1

1) TIM CUP

Gare del 6-7 agosto 2005 - Primo turno eliminatorio

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Soc. GENOA – Soc. CATANZARO

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto dell'Arbitro e dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che:

sostenitori del Genoa lanciavano da una curva al 1°, al 3° ed al 19° del primo tempo tre bengala sul terreno di giuoco, e vi facevano esplodere, al 6°, un mortaretto. Al 21°, gli stessi sostenitori scagliavano cinque bengala che cadevano nei pressi di alcuni calciatori. L'Arbitro disponeva una temporanea sospensione dell'incontro, considerata la pericolosità di tali lanci, e il pubblico veniva avvertito tramite altoparlante che la gara sarebbe stata definitivamente sospesa in caso di ulteriori lanci. L'allenatore del Genoa, Vincenzo Torrente, raggiungeva la zona sottostante la curva nel tentativo di indurre quei tifosi ad un comportamento più disciplinato, ma riferiva subito dopo all'Arbitro che questi avevano manifestato la volontà di non far giocare la partita, lanciando altri bengala se la stessa fosse stata ripresa. L'Arbitro tentava comunque di far riprendere il giuoco, ma immediatamente ricominciava il lancio di bengala sul campo. Conseguentemente il Direttore di gara sospendeva in via definitiva l'incontro, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi;

osserva:

si è concretizzata, senza dubbio, nel caso di specie la situazione prevista dall'art. 12, comma 1, prima parte CGS, poiché il lancio di bengala in campo, determinato dal dichiarato intento di quei tifosi del Genoa di non far giocare la gara, ha reso impossibile il regolare svolgimento della medesima.

Di tale condotta la Soc. Genoa è oggettivamente responsabile, con la conseguente punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Tale condotta integra, anche, la violazione dell'art. 11, primo comma CGS – oltreché dell'art. 62, comma 2bis NOIF – perché i ripetuti lanci di bengala sul terreno di giuoco ed in prossimità di calciatori, al 21° del primo tempo, hanno determinato un pericolo concreto per l'incolumità di più persone. Pericolo avvertito dall'Arbitro il quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 64, comma 2 NOIF, ha doverosamente disposto la definitiva interruzione dell'incontro, proprio per evitare che le persone in campo subissero seri rischi per la loro sicurezza ed integrità fisica.

La gravità del comportamento realizzato da quei tifosi del Genoa trova adeguata sanzione a carico della Società, a titolo di responsabilità oggettiva, nella squalifica del campo per una giornata di gara.

Se da un lato, infatti, l'evidente preordinazione di tale condotta violenta, manifestata dagli stessi tifosi all'allenatore del Genoa e ribadita con cori di inequivoco significato ("ad Alessandria non si gioca") comporterebbe una misura più severa, va considerato dall'altro lato il positivo atteggiamento dei dirigenti e dell'allenatore, il quale ha tentato, seppure inutilmente, di calmare quei tifosi.

La valutazione congiunta di tali circostanze di fatto determina la durata della sanzione nella già detta squalifica per una giornata di gara.

Evidenti ragioni impongono l'immediata esecutività della sanzione, sin dalla prima giornata di gara ufficiale sul proprio terreno del Genoa. Infatti le motivazioni della violenta protesta dei tifosi genoani (le sanzioni inflitte alla Società in altro procedimento disciplinare) vanno al di là della gara in esame, riguardando di evidenza anche i prossimi incontri ufficiali della squadra. Sussistono pertanto i motivi di particolare rilievo previsti dall'art. 17, primo comma CGS per disporre l'immediata decorrenza della sanzione.

Va, poi, inflitta alla Soc. Genoa l'ammenda di € 750,00 per avere i suoi sostenitori intonato più volte, sia prima dell'inizio che durante la gara, cori irrispettosi nei confronti del Presidente della F.I.G.C.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. **Genoa**:

- la punizione sportiva della perdita della gara Genoa-Catanzaro con il punteggio di 0-3;
- la squalifica del campo per **una** giornata effettiva di gara disponendone la decorrenza immediata;
- l'ammenda di € 750,00 per le ragioni esposte in motivazione.

Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale di competenza per le conseguenti determinazioni.

* * * * *

Soc. FROSINONE – Soc. AVELLINO

Il Giudice Sportivo,

esaminato l'elenco ufficiale dei calciatori che hanno disputato la gara Frosinone-Avellino;

rilevato che:

la Soc. Frosinone ha schierato nell'occasione in campo il tesserato **D'Antoni David**, che risultava squalificato con C.U. n. 28 del 24 agosto 2004 con riferimento alla gara Triestina-Venezia Tim Cup;

il calciatore D'Antoni, all'epoca tesserato per il Venezia, non ha scontato nella stagione 2004/2005 la seconda delle due giornate di squalifica inflitte con il provvedimento sopra citato;

il D'Antoni, nel frattempo tesserato per la Soc. Frosinone, avrebbe dovuto conseguentemente scontare la residua giornata di squalifica nella prima gara della Tim Cup stagione 2005/2006, disputata dalla Soc. Frosinone contro l'Avellino, in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 10 punto 1 e 17 comma 6 CGS;

visto l'art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S., delibera di:

infliggere alla Soc. **Frosinone** la punizione sportiva della perdita della gara Frosinone-Avellino con il punteggio di 0-3;

infliggere al calciatore **D'Antoni David** una ammonizione, per aver partecipato all'incontro Frosinone-Avellino senza averne titolo, in quanto colpito da precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata.

* * * * *

Soc. PADOVA – Soc. TRIESTINA

Il Giudice Sportivo,

esaminato l'elenco ufficiale dei calciatori che hanno disputato la gara Padova-Triestina;

rilevato che:

la Soc. Triestina ha schierato nell'occasione in campo il tesserato **Bau' Eder**, che risultava squalificato con C.U. n. 85 dell'1 ottobre 2004 con riferimento alla gara Cagliari-Triestina Tim Cup;

il calciatore Bau' non ha scontato nella stagione 2004/2005 tale squalifica;

il Bau', conseguentemente, non aveva titolo a partecipare alla gara Padova-Triestina Tim Cup 2005/2006, in base all'art. 17 comma 6 prima parte CGS

visto l'art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S., delibera di:

infliggere alla Soc. **Triestina** la punizione sportiva della perdita della gara Padova-Triestina con il punteggio di 0-3;

infliggere al calciatore **Bau' Eder** un'ammonizione per aver partecipato all'incontro Padova-Triestina senza averne titolo, in quanto colpito da precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **AVELLINO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo sul terreno di giuoco, al 3° del primo tempo; per aver lanciato fumogeni sul terreno di giuoco, in quattro occasioni nel primo tempo; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco in due occasioni nel secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **NAPOLI SOCCER** per avere suoi sostenitori esposto per una decina di minuti, all'inizio della gara, striscioni di tenore ingiurioso nei confronti della F.I.G.C., e del Tribunale Amministrativo Regionale; per aver esposto, subito dopo l'inizio della gara e per tutta la durata della stessa, uno striscione di tenore offensivo nei confronti del Presidente della F.I.G.C.; per aver, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; entità della sanzione commisurata all'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C.

Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori lanciato bengala sul terreno di giuoco, all'ingresso delle squadre ed al 20° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori acceso un bengala sugli spalti in tre occasioni durante la gara.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori intonato più volte, al 18° del secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **CAVESE** per avere suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco, al 2° del primo tempo, così provocando l'interruzione della gara per un minuto; entità della sanzione commisurata all'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **SAMBENEDETTESI** per avere suoi sostenitori lanciato bengala e fumogeni nel recinto di giuoco, complessivamente in quattro occasioni durante la gara; entità della sanzione commisurata all'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C.

Ammenda di € 400,00 : alla Soc. **TERAMO** per avere suoi sostenitori lanciato tre bengala nel recinto di giuoco, all'inizio della gara; entità della sanzione commisurata all'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C; sanzione ulteriormente ridotta trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 250,00 : alla Soc. **FROSINONE** per avere suoi sostenitori acceso un fumogeno sugli spalti al 15° del primo tempo; entità della sanzione commisurata all'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **ALBINOLEFFE** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **ATALANTA** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **CATANIA** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **EMPOLI** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **REGGINA** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

Ammenda di € 100,00 : alla Soc. **TREVISO** per aver inserito nella distinta di gara persone sprovviste di titolo per accedere alla panchina durante la gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

BEGHETTO Luigi (Treviso): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché, al 17° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 250,00

DI ROBERTO Nunzio (Giugliano): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAU' Eder (Triestina): perché, al 4° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

BONAZZOLI Emiliano (Reggina): perché, al 36° del secondo tempo, reagiva ad una scorrettezza subita colpendo un avversario con un calcio ad uno stinco. .

DI DEO Guido (Ternana): perché, al 45° del primo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

GRAVA Gianluca (Napoli Soccer): perché, al 9° del primo tempo, dopo che l'Arbitro aveva già assegnato un calcio di punizione a favore per una scorrettezza subita, reagiva colpendo l'avversario con un calcio ad una gamba.

MIANO Sebastiano (Cisco Lodigiani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MONTERVINO Francesco (Napoli Soccer): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PAOLUCCI Alessandro (Sambenedettese): perché, al 7° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

PORTANOVA Daniele (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VITIELLO Roberto (Vicenza): perché, al 20° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CEJAS Roldan (Giugliano)
GUGLIERI Ettore (Pizzighettone)
OLIVI Samuele (Piacenza)
RIBERTO Luca (Cittadella)
SOMMESE Vincenzo (Mantova)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ABEIJON Nelson (Cagliari)
ALESSI Giuseppe (Spezia)
ALTERIO Fabio (Giugliano)
ANACLERIO Luigi (Bari)
ARDITO Andrea (Siena)
AURELIO Salvatore (Verona)
BANDIRALI Roberto (Pavia)
BEDIN Maurizio (Padova)
BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
BELLUCCI Francesco (Lucchese)
BIANCHI Marco (Ravenna)
BIANCHINI David (Grosseto)
BIANCO Paolo (Catania)
BIANCOSPINO Giorgio (Lumezzane)
BOCCACCINI Fabrizio (Pistoiese)
BOLLA Alec (San Marino)
BRACALETTI Andrea (Cesena)
BRESCHI Filippo (Grosseto)
BRIOSCHI Emanuele (Bari)
BRUTTO Umberto (Manfredonia)
CAMORANI Alfonso (Lecce)
CARBONI Valerio (Lanciano)
CARDAMONE Francesco (Pistoiese)
CARROZZIERI Moris (Arezzo)
CASCONE Pietro (Teramo)
CASERTA Fabio (Catania)
CHEIKH Chadi (Massese)
CINELLI Daniele (Avellino)
CIOFFI Carmine (Pro Patria)
CIPOLLA Giovanni (Grosseto)
COLASANTE Alessandro (Pistoiese)
COLETTI Tommaso (Martina)
D'ANDREA Alessio (Avellino)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
D'ANTONI David (Frosinone)
D'ASTOLFO Adriano (Cisco Lodigiani)
DALL'IGNA Giovanni (Cremonese)
DE GASPERI Joachin (Cittadella)
DE MATTIA Igor (Vicenza)
DE ROSA Gaetano (Reggina)
DE SANTIS Nicola (Manfredonia)
DELLE VEDOVE Giovanni (Juve Stabia)

DI BARI Francesco (Manfredonia)
DI SOLE Fabio (Pistoiese)
ESPINAL MARTE Eduards Vinicio (Monza)
FEDERICI Daniele (Monza)
FERRACUTI Corrado (Pro Sesto)
FERRIGNO Fabrizio (Juve Stabia)
FERRINI Francesco (Cesena)
FICINI Fabrizio (Empoli)
FINETTI Claudio (Lanciano)
FIORE Adriano (San Marino)
FISSORE Riccardo (Vicenza)
FLAUTO Emanuele (Giugliano)
FLOCCARI Sergio (Rimini)
FRANCHINI Luca (Pro Patria)
FRANZESE Roberto (Teramo)
FUMASOLI Simone (Pizzighettone)
FUSCO Vincenzo (Avellino)
GAMBUZZA Raffaele (Martina)
GARZON Stefano (Cremonese)
GERVASONI Carlo (Verona)
GIALLOMBARDO Andrea (Livorno)
GIAMPAOLO Federico (Ascoli)
GRASSI Samuele (Pisa)
GRATTADAURIA Alberto (Valenzana)
GRIGHINI Gerardo Ruben (Vicenza)
IUNCO Antimo (Verona)
JURIC Ivan (Crotone)
LACRIMINI Luca (Sangiovese)
LAMBRUGHI Marcello (Pizzighettone)
LANNA Salvatore (Chievo Verona)
LEDESMA Cristian Daniel (Lecce)
LUCENTI Giorgio (Catania)
MANCINO Nicola (Ternana)
MANNUCCI Osvaldo (Sangiovese)
MARECO Victor Hugo (Brescia)
MARTINI Marco (Sambenedettese)
MASINI Simone (Lucchese)
MASOLINI Filippo (Lumezzane)
MEGGIORINI Riccardo (Pavia)
MERITO Jaime (Acireale)
MICOLUCCI Vittorio (Bari)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
MILANETTO Omar (Brescia)
MOCARELLI Francesco (Sangiovese)
MONTOLIVO Riccardo (Atalanta)
MORBIDUCCI Marco (Forlì)
NAPOLIONI Marco (Lucchese)
NASTASE Vasile Valentin (Bologna)
NOCENTINI Gianluca (Sangiovese)
NOTARI Mattia (Mantova)

PANTANELLI Armando (Catania)
PAREDES Carlos Humberto (Reggina)
PARIS Rocco (Lanciano)
PARRAVICINI Francesco (Treviso)
PASQUALE Giovanni (Parma)
PATRASCU Bogdan (Piacenza)
PELLECCHIA Vincenzo (Pisa)
PEROVIC Marko (Grosseto)
PESTRIN Manolo (Cesena)
PINARDI Alex (Lecce)
PITTILINO Fabio (Cavese)
PIZZOLLA Nicola (Ravenna)
REA Angelo (Cesena)
RUOTOLO Gennaro (Livorno)
RUSSO Salvatore (Ternana)
SANTONI Mattia (Sambenedettese)
SANTOS BATISTA Mozart (Reggina)
SCHWOCH Stefan (Vicenza)
SICIGNANO Vincenzo (Lecce)
SPINALE Manuel (Mantova)
TAMBURINI Juri (Modena)
TATOMIR Alessandro (Cavese)
TEANI Marco (Albinoleffe)
TRAMEZZANI Paolo (Pro Patria)
TRINCHERA Stefano (Manfredonia)
TROISE Emanuele (Ternana)
VIVES Giuseppe (Giugliano)
ZAMBRELLA Fabrizio (Brescia)
ZANINELLI Marco (Treviso)
ZECCHIN Gianpietro (Padova)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 750,00

BERNACCI Marco (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

CAMPOLONGHI Marcello (Cremonese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 150,00

PASINO Rubens (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CARDINALE Antonino (Catania)
CHIGOU Dani (Giugliano)
D'ISANTO Vincenzo (Grosseto)
DA SILVA William (Martina)
GASPARETTO Mirko (Empoli)
JADID Abderrazzak (Brescia)
MENOLASCINA Michele (Manfredonia)
MINORELLI Daniel Pedro (Martina)
MONTALBANO Vincenzo (Pisa)
NARDI Francesco (Lucchese)
RUSSO Orazio (Catania)
TACCUCCI Marco (Juve Stabia)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 AGOSTO 2005

PRETO Mario (Mantova): perché, al termine della gara, avvicinandosi all'Arbitro nell'atrio degli spogliatoi, gli urlava due volte una frase irriuardosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 19 agosto 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 AGOSTO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani